

**SEGRETERIA GENERALE**

P.G. n. 164656/2023

**CIRCOLARE N. 7**

Milano, 17 marzo 2023

Ai Direttori di Direzione

Ai Direttori delle Direzioni Specialistiche

Ai Direttori di Area

Ai Direttori di Progetto

e p.c. Al Sig. Sindaco

Al Sig. Vice Sindaco

Ai Sigg. Assessori

Al Capo di Gabinetto

Al Vice Capo di Gabinetto

Al Direttore Generale

Al Vice Direttore Generale

Al Vice Segretario Generale Vicario

Ai Vice Segretari Generale

**OGGETTO:** Decreto Legge n. 13 del 24 febbraio 2023 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” – **NOTA ILLUSTRATIVA**

## **INDICE**

- 1. Premessa**
- 2. Parte I, Articoli 1-7 – Governance per il PNRR e il PNC**
- 3. Parte II, Titolo I, Articoli 8-13 – Rafforzamento della capacità amministrativa**
- 4. Parte II, Titolo II, Articoli 14-49 – Accelerazione e snellimento procedure e misure per la riforma 1.9: Riforma Pubblica Amministrazione – Milestone M1C1-60**

§ § §

### **1. Premessa**

In data 24 febbraio 2023 il Decreto Legge n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione*

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" cd. "PNRR 3" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47.

Ciò premesso, si illustrano gli articoli di maggior interesse, raccomandando la lettura dell'intero testo normativo.

## **2. Parte I, Articoli 1-7 – Governance per il PNRR e il PNC**

Al fine di garantire organicità all'azione di Governo nello svolgimento dell'attività di *governance*, il decreto in commento dispone che:

- **Art. 1-2 – organizzazione amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR e Struttura di missione PNRR**: i commi 1-3, art. 1, D.L. n. 13/2023 prevedono che i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri possano procedere alla riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale, preposte al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in capo a quelle amministrazioni centrali.

L'art. 2 istituisce – fino al 31 dicembre 2026 – una Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, disciplinandone funzioni e composizione;

- **Art. 3 – poteri sostitutivi e di superamento del dissenso**: al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR o del PNC, la norma introduce alcune modifiche agli articoli 12 e 13 del D.L. n. 77/2021 in materia di poteri sostitutivi attivabili dallo Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR e di procedura per superare il dissenso di un organo statale. In particolare si riduce da 30 a 15 giorni la durata massima del termine per provvedere, assegnabile ai soggetti attuatori da parte del Consiglio dei Ministri;
- **Art. 4 – stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale**: la norma anticipa dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti. La stabilizzazione avviene nei confronti del personale che ha prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa scelta.

Le risorse non utilizzate ai fini della suddetta stabilizzazione dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione;

- **Art. 5 – controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie**: il comma 1 dell'art. 5 del decreto in commento, per assicurare il monitoraggio sull'attuazione degli interventi e lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR, delle politiche di coesione, del PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR) e delle politiche di investimento nazionali, prevede che le amministrazioni competenti alimentino i sistemi informativi gestiti dalla Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita Iva e con eventuali altri dati personali necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari di benefici economici pubblici.

Il comma 5 del medesimo articolo dispone che, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR e PNC, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un Codice identificativo gara ordinario (CIG).

Il comma 6 stabilisce che a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, debbano contenere il Codice unico di progetto (CUP). Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame;

- **Art. 6 – procedure di gestione finanziaria PNRR**: la disposizione interviene per semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR.

In particolare, il comma 1, nel prevedere una nuova formulazione del comma 6 dell'art. 9 del D.L. n. 152/2021, stabilisce che le anticipazioni debbano essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Inoltre vincola espressamente le risorse trasferite ai soggetti attuatori alla tempestiva realizzazione degli interventi PNRR per i quali sono erogate. Si introduce, altresì, l'obbligo per i soggetti attuatori di riversare nel conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» l'importo dell'anticipazione non utilizzata alla chiusura degli interventi;

- **Art. 7 – attuazione e monitoraggio interventi PNC**: la norma prevede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del PNC, ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

Nelle more dell'adozione del suddetto decreto, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022, come incrementato dall'art. 1, comma 369, Legge n. 197/2022.

### **3. Parte II, Titolo I, Articoli 8-13 – Rafforzamento della capacità amministrativa**

Tra le disposizioni dettate al fine di accelerare e snellire le procedure e, in particolare, a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti titolari di interventi PNRR e dei soggetti attuatori, si segnala quanto segue:

- **Art. 8 – rafforzamento capacità amministrativa dei titolari misure PNRR e soggetti attuatori**: al fine di consentire agli Enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, viene elevata dal 30 per cento al 50 per cento la percentuale di cui all'art. 110, comma, 1, secondo periodo, D. Lgs. n. 267/2000, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

Il comma 2 del medesimo articolo dispone che ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'art.110 del TUEL non si applichino, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110.

Il comma 3, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in

considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, prevede che gli Enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possano incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

Il comma 4 precisa i requisiti necessari affinché gli Enti locali possano procedere all'incremento di cui sopra.

Il comma 5 attribuisce agli Enti locali, per gli anni dal 2023 al 2026, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, D. Lgs. n. 50/2016, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017.

Il comma 6 esclude l'applicazione delle sanzioni connesse agli adempimenti di cui all'art. 161, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (sospensione dei pagamenti dal Ministero dell'Interno per mancato invio entro i termini dei dati del bilancio di previsione e rendiconto alla banca dati delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 5, comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 216/2010 (sospensione dei trasferimenti a qualsiasi titolo erogati all'Ente locale per mancato invio delle informazioni richieste da Sose Spa), qualora si tratti di pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e del PNC di cui al D.L. n. 59/2021;

- **Art. 12 – Portale unico reclutamento in PA**: la norma demanda ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione l'individuazione delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento da parte di tutte le amministrazioni, centrali e locali, e delle autorità amministrative indipendenti, nonché la definizione delle misure volte ad assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali.

Fino all'entrata in vigore del suddetto decreto, le modalità di utilizzo del Portale da parte delle Regioni e gli Enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 15 settembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023;

#### **4. Parte II, Titolo II, Articoli 14-49 – Accelerazione e snellimento procedure e misure per la riforma 1.9: Riforma Pubblica Amministrazione – Milestone M1C1-60**

In materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC si segnala quanto segue:

- **Art. 14 – semplificazione contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi**: la norma introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In particolare, il comma 1 dell'art. 14 del decreto legge in commento introduce le seguenti modifiche al D.L. n.77/2021:
  - **comma 1, lett. a)**: i controlli sugli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi PNRR di cui all'art. 9, comma 3, del suddetto decreto legge, sono espletati anche nei casi di cui all'art. 50, comma 3, del medesimo decreto e, quindi, anche sui contratti divenuti immediatamente efficaci, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016.

Al riguardo si rammenta che l'art. 50, comma 3, del D.L. n. 77/2021 dispone che “*il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50*”, ossia esclude che il contratto sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

La modifica apportata dal decreto in commento, chiarisce, quindi, che gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR debbano essere sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo contabili, previsti dalla legislazione nazionale applicabile, anche nei casi di cui all'art. 50, comma 3, D.L. 77/2021 e, dunque, una volta stipulato il contratto immediatamente efficace (senza controlli da parte di altri organi delle stazioni appaltanti);

- comma 1, lett. b): aggiunge all'art. 10 del citato D.L. n. 77/2021 il comma *6-quinquies*, il quale dispone che gli atti normativi o provvedimenti attuativi del PNRR o dei piani e programmi relativi ai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, sottoposti al parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata, siano adottati qualora il parere non sia reso entro il termine di legge previsto (venti giorni);
- comma 1, lett. c): introduce l'art. 18-*bis*, prevedendo che, nei casi eccezionali in cui sia necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento possa proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni inerenti la VIA di cui al titolo III della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006;
- comma 1, lett. d): modifica l'art. 48, D.L. n. 77/2021, ossia la disciplina degli affidamenti, estendendo le semplificazioni già previste per le procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche alle infrastrutture di supporto ad essi connesse anche se non finanziate con dette risorse.

In deroga a quanto previsto dall'art. 59, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, D. Lgs. n. 50/2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, Codice Appalti, a condizione che esso sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi la conferenza dei servizi di cui all'art. 27, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata *ex art. 14-bis*, Legge n. 241/1990 e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazione necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve poi essere trasmesso, a cura della stazione appaltante, all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza dei servizi.

Il nuovo comma *5-quater* dell'art. 48 D.L. n. 77/2021 individua poi una serie di misure volte a mitigare o comunque a imporre dei termini serrati per le amministrazioni che impongono un diniego sulla stessa realizzazione dell'opera. In particolare, si prevede che le determinazioni di dissenso non possano limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera;

- comma 2: modifica l'art. 10, comma *6-quater*, D.L. n. 77/2021, chiarendo che gli accordi quadro ai sensi dell'art. 54, D. Lgs. n. 50/2016 debbano contenere l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le diverse prestazioni richieste;
- comma 3: in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, i soggetti pubblici e privati coinvolti possano, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore;

- **comma 4:** limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n.76/ 2020, recanti procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici, in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia e le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 32/2019;
- **comma 5:** modifica l'art. 9, comma 1, del D.L. 77/2021, prevedendo che per la realizzazione di interventi del PNRR si possa ricorrere anche alla sottoscrizione di accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 241 del 1990;
- **comma 6:** al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'art. 9 del citato testo unico;
- **comma 7:** introduce semplificazioni in merito alle procedure di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi;
- **comma 8:** apporta alcune modifiche all'art. 13, comma 1, D.L. 76/2020, disponendo l'accelerazione del procedimento in conferenza di servizi, prevedendo che tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e che in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale il termine sia fissato in quarantacinque giorni;
- **Artt. 15-16 – contributo Agenzia del demanio e del Ministero della difesa:** al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la norma consente all'Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire anche attraverso la messa a disposizione di immobili inutilizzati, che possono essere destinati ad alloggi universitari, infrastrutture sportive ed impianti di produzione energia da fonti rinnovabili;
- **Art. 17 – accordi quadro e convenzioni centrali di committenza:** la norma prevede che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del decreto in commento e con scadenza entro il 30 giugno 2023, siano prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Fermo il limite temporale di cui sopra, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro;

- **Art. 18 – semplificazioni per la digitalizzazione:** la norma interviene in ambito di digitalizzazione:
  - semplificando gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement;
  - facilitando la realizzazione della piattaforma digitale nazione dati (PDND);
  - semplificando le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga;
- **Art. 19 – Commissione tecnica di verifica impatto ambientale VIA e VAS:** nell'ottica di razionalizzare l'azione amministrativa, la norma contiene disposizioni sul funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR – PNIEC, nonché di verifica di impatto ambientale;
- **Art. 20 – Soprintendenza speciale per il PNRR:** al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, la norma stabilisce la competenza della apposita Soprintendenza speciale ad adottare i provvedimenti finali relativi alle funzioni di tutela, in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Resta invariata la precisione secondo cui la Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, limitatamente all'attività istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.



L'articolo reca, inoltre, le conseguenti misure organizzative e finanziarie, incluse le norme sui compensi dei commissari;

- **Art. 24 – semplificazione interventi di edilizia scolastica a sostegno degli Enti locali:** in materia di edilizia scolastica la norma dispone:
  - **comma 1:** al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, la norma consente l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli Enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili;
  - **comma 2:** prevede che per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico;
  - **comma 3:** prevede che i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR:
    - esercitino i poteri commissariali attribuiti dalla legislazione vigente ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica;
    - a determinate condizioni, possano procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione (la soglia si innalza da 150 mila euro a 215 mila euro);
  - **comma 4:** prevede che limitatamente agli interventi di edilizia scolastica, le deroghe al codice dei contratti pubblici, attualmente previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione;
  - **comma 5:** autorizza la spesa di 4 milioni di euro per il 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 65/ 2017;
  - **comma 6:** detta nuove disposizioni relativamente ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative. La disposizione novellata precisa innanzitutto che è corrisposto un premio ai vincitori del concorso di progettazione di scuole innovative, così come individuati dalle commissioni giudicatrici. Si specifica inoltre che gli Enti locali, nel rispetto prioritario di target e Milestone del PNRR e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 48, comma 5, D.L., n. 77/2021, affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli Enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico;
- **Art. 30 – disposizioni in materia di resilienza, valorizzazione territorio ed efficienza energetica:** al fine di garantire il rispetto del target associati alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica, le risorse assegnate ai Comuni ai sensi dell'art.1, comma 139, legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023.

Inoltre, si prevede l'obbligo per i Comuni beneficiari delle risorse per le annualità 2023, 2024 e 2025 di concludere i lavori, entro il 31 marzo 2026, rispettando ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento 2021/241 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza), nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Viene modificato il comma 146 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, specificando che, per le opere che utilizzano le risorse previste nei commi 139-ter e 139-quater dell'art. 1 della richiamata legge di bilancio 2019, il monitoraggio è effettuato dai Comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

Infine, una modifica al secondo periodo del comma 148-ter dell'art. 1 della legge di bilancio 2019, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023. Si consente dunque ai Comuni assegnatari di contributi nell'anno 2021 di proseguire il completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma non oltre la data del 31 gennaio 2023.

- **Art. 33 – semplificazione procedure interventi di competenza del Ministero infrastrutture e trasporti**: vengono apportate ulteriori modifiche al D.L. n. 77/2021. In particolare, si introduce una misura a carattere semplificativo e acceleratorio, consentendo l'applicazione della procedura in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all'art. 44, D.L. n. 77/2021 a tutti gli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.

La lettera a), comma 1, dell'articolo in commento:

- interviene con disposizioni volte ad evitare che il procedimento di valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico determini ritardi sull'intero procedimento;
- dispone che, ai fini della presentazione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 23, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006, non sia richiesta la relazione paesaggistica;
- prevede che, nel corso della conferenza di servizi, siano acquisite unicamente le valutazioni di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- elimina il riferimento all'ipotesi di approvazione del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti;
- delinea il procedimento conclusivo della fase istruttoria della conferenza di servizi nei casi di unanimità ovvero posizioni prevalenti di assenso nell'approvazione del progetto;
- introduce il comma 6-ter al fine assicurare la realizzazione di programmi e di progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi ai progetti di cui all'Allegato I, D.L. n. 77/2021. La nuova norma consente alle stazioni appaltanti delle opere previste dall'allegato IV di destinare, nel limite dell'1% del costo dell'intervento, alla attuazione di opere di riqualificazione e mitigazione urbanistica che si rendessero necessarie per la funzionalità complessiva dell'investimento infrastrutturale, perseguendo gli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale che si prefiggono in particolare le opere finanziate con fondi PNRR;
- apporta modifiche alla disciplina dell'approvazione delle varianti dei progetti inseriti nel PNRR da parte delle stazioni appaltanti ovvero da parte dei commissari straordinari.

Il Segretario Generale  
Dott. Fabrizio Dall'Acqua